



COMUNE di AVIO

Avio, 05 maggio 2026

Ordinanza del Sindaco n. 03 di data 05 maggio 2026

OGGETTO: Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica per la lotta contro la proliferazione delle mosche. Anno 2026.

Il giorno **cinque** del mese di **maggio** 2026, in Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

EMANA

l'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica per la lotta contro la proliferazione delle mosche.

Premesso che ogni anno si manifestano fenomeni di massiccia presenza di mosche in zone diverse del territorio comunale;

Considerato che tali fenomeni interessano intere famiglie oltre che ambienti di lavoro, creando disagio e pericolo di diffusione di malattie;

Considerato altresì che la lotta contro le mosche è da ritenersi un'azione volta a tutelare la salute pubblica e che la stessa va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze;

Premesso che il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione dei centri per la raccolta differenziata dei predetti rifiuti;

Appurato che gli allevamenti animali, le concimaie o i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, le sterpaglie, i ristagni d'acqua e qualsiasi tipo di rifiuto, rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;

Vista la necessità di adottare idonei ed appropriati provvedimenti volti a ridurre, contenere e combattere le infestazioni da mosche in quanto fonte continua di disturbo per le persone e gli animali, nonché quali importanti vettori capaci di diffondere microorganismi patogeni;

Ritenuto che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante un'azione preventiva e periodica con azioni di bonifica e pulizia dell'ambiente, da attuarsi a livello di singoli focolai anche nel periodo invernale, usando prodotti chimici disinfestanti solo in caso di necessità;

Visto l'art. 263 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 della Legge Provinciale 23.07.2010, n. 16;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e int.;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferiti dalla legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale.

Tutto ciò premesso,

O R D I N A

A FAR DATA DAL 05 MAGGIO 2026 E SINO AL 31 OTTOBRE 2026

alle figure di seguito indicate di provvedere a propria cura e spese ad effettuare trattamenti di disinfestazione che si dovessero rendere necessari contro mosche od altri insetti infestanti:

- **titolari di esercizi o depositi ove si detengono prodotti alimentari** e dove si lavorano materiali organici che possono attirare insetti devono adottare metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
- **titolari di depositi di rifiuti**, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;
- **titolari di aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo**, allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, insistenti nel territorio comunale devono predisporre un piano particolareggiato di lotta contro le mosche;

Il piano deve prevedere:

- a) gli interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze dell'allevamento;
- b) le misure adottate per prevenire o limitare le infestazioni;
- c) i mezzi impiegati per i trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;
- d) i prodotti impiegati nei trattamenti chimici, sia interni che esterni, sulle concimaie o sui depositi (da adottare in casi di emergenza), registrati dal Ministero della Salute come Presidi Medico-Chirurgici;
- e) la periodicità di tutti i trattamenti, anche invernali;
- f) la registrazione dei trattamenti sul "Registro dei Trattamenti" o "Quaderno di Campagna", dove devono essere riportati le date del trattamento, la quantità ed il nome commerciale del prodotto impiegato, le superfici o le zone trattate ed il nome dell'operatore;
- g) la conservazione in modo idoneo delle fatture di acquisto dei prodotti o servizi per i trattamenti;

Inoltre devono conservare per almeno un anno la registrazione, unitamente alle fatture o documenti di acquisto dei prodotti, da esibire agli Organi di Vigilanza in occasione dei controlli.

AVVERTE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo. **In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 48 ore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.**

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 150,00 per le infrazioni

commesse da privati mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 300,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora.

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 oppure, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che il Responsabile del procedimento è il geom. Andrea Colombo (Tel. 0464-688850) al quale ci si può rivolgere per prendere visione degli atti e chiedere informazioni (Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Avio – Piazza Vittorio Emanuele III n. 1, con orario di apertura al pubblico il lunedì e il mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.30).

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- pubblicazione all'Albo Comunale telematico per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- invio di copia all' AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Rovereto;
- invio di copia alle associazioni di categoria direttamente interessate.

DEMANDA

al Corpo intercomunale di Polizia Municipale Ala-Avio, e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per tutto il periodo di validità del presente provvedimento (31 ottobre 2026).

IL SINDACO

Ivano Fracchetti

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).